



CH-3003 Berna UFT; stw

POST CH AG

Invio per e-mail

Alle imprese beneficiarie di indennità, contributi
o mutui ai sensi della legge sulle ferrovie
o della legge sul trasporto di viaggiatori

Agli Uffici cantonali dei trasporti pubblici

Riferimento: BAV-314.11-13

Vostro riferimento:

Ittigen, 10 dicembre 2025

Verifica dei conti annuali 2025 sulla base dell'articolo 37 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)

Gentili signore e signori,

Le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico devono presentare all'UFT, ai fini della verifica, il conto annuale con i pertinenti documenti giustificativi. Con la presente desideriamo fornirvi informazioni circa lo svolgimento della verifica dei conti annuali 2025.

Basi legali e altri atti normativi di riferimento

La verifica nell'ottica del diritto dei sussidi del conto annuale si basa sull'articolo 37 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) in combinato disposto con

- la legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101);
- l'ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16);
- l'ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120).

1. Verifica dell'impiego dei sussidi

1.1 Controlling

All'UFT le Sezioni Traffico viaggiatori e Rete ferroviaria sono incaricate di verificare, nell'ambito delle loro attività di controllo, in maniera puntuale e in funzione dei rischi se i conti rispettano le disposizioni di legge e le convenzioni sulle indennità e sui mutui dei poteri pubblici che ne derivano. L'Ufficio controlla, nello specifico, la corretta contabilizzazione di indennità, sussidi e risultati annui. Tali verifiche

Ufficio federale dei trasporti UFT
Wolfgang Steiner
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 462 58 17
wolfgang.steiner@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



sono a complemento di quelle consuete svolte dall'organo di revisione delle imprese stesse e delle verifiche speciali sui sussidi di cui all'articolo 38 capoverso 3 LTV.

1.2 Analisi delle differenze offerta – valori effettivi

Per ridurre le domande di chiarimento e rendere più efficienti le verifiche del conto annuale occorre commentare le differenze importanti tra stato previsto e stato effettivo (+/-10 %) nei settori ordinati.

2. Imprese con convenzione sulle prestazioni (CP) e gestori di compiti sistemici

Il rapporto annuale 2025 va inoltrato mediante l'applicazione web dati dell'infrastruttura (WDI) entro il 30 aprile 2026. Il conto annuale invece, da inoltrare anche mediante WDI in allegato al rapporto annuale, deve essere presentato ai fini della verifica solo dopo le decisioni degli organi societari, adottate spesso dopo il 30 aprile. Se la vostra revisione è prevista dopo il 30 aprile 2026, vi invitiamo a contattarci.

Le imprese interessate devono garantire che tutti i dati del rapporto annuale nella WDI coincidano con quelli del conto annuale rivisto ovvero del rapporto di gestione. I mutui FIF e le indennità d'esercizio e per ammortamenti devono essere riportati in una voce separata del conto annuale.

I conti degli investimenti e degli impianti devono essere organizzati secondo il principio degli importi lordi. I conti degli impianti e degli ammortamenti devono essere articolati conformemente ai generi d'impianto e ai tipi d'impianto principali stabiliti dal vigente RTE 29900 impianti. Il conto degli investimenti deve essere strutturato secondo i tipi d'impianto di cui al RTE 29900 e, in aggiunta, secondo i «manufatti» e i tipi d'impianto principali «ponti» e «gallerie». Questi devono essere pubblicati nell'allegato del conto annuale.

Secondo l'articolo 66 capoverso 2 Lferr, nel bilancio le imprese ferroviarie devono separare il settore dell'infrastruttura dagli altri settori. Queste imprese inoltreranno dunque, come l'anno scorso, un bilancio con una rappresentazione separata del settore infrastrutturale. Il modulo sarà disponibile sul sito <http://www.bav.admin.ch> ► Temi generali A–Z ► Ausili ► Moduli ► Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi (art. 37 LTV). Vi invitiamo ad usarlo.

Per le imprese che ricevono contributi o mutui dalla Confederazione per lo svolgimento su mandato dell'UFT di compiti preminenti di cui all'articolo 37 Lferr (compiti sistemici) valgono (se applicabili) le stesse direttive applicate alle imprese con una convenzione sulle prestazioni.

3. Indici effettivi 2025 TRV

I dati concernenti il TRV vanno forniti attraverso l'applicazione web indici TRV e trasmessi all'UFT e ai Cantoni. Le imprese il cui anno d'esercizio non coincide con quello di calendario devono presentare gli indici per il periodo d'offerta (anno d'orario) e non per l'anno d'esercizio.

4. Rilevamento per il nuovo calcolo del tasso forfettario della riduzione della deduzione dell'imposta precedente dell'IVA in base a sussidi

I tassi forfettari devono essere verificati periodicamente. Nel quadro del calendario concordato con l'Amministrazione federale delle contribuzioni il tasso valido fino al 2028 incluso, che è del 3,8 per cento, nel 2026 sarà verificato sulla base dei dati dei conti annuali 2025. Le imprese selezionate per il rilevamento parziale saranno informate separatamente.

5. Informazioni complementari relative alla verifica dell'impiego dei sussidi

Con l'adeguamento della LTV al 1° gennaio 2025, non è più necessario il risultato della verifica dell'impiego dei sussidi; pertanto l'impresa non è più tenuta a pubblicarlo nel suo rapporto di gestione.

Fino al 2024 erano tenute alla verifica mediante revisione ordinaria solo le imprese il cui totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il TRV e per il settore dell'infrastruttura era superiore a dieci milioni di franchi l'anno.

Dal 1° gennaio 2025 è applicabile la seguente nuova regolamentazione.

Sono tenute alla verifica mediante revisione ordinaria conformemente all'articolo 727 CO tutte le imprese che annualmente ricevono più di dieci milioni di franchi sotto forma di aiuti finanziari o indennità da parte degli enti pubblici secondo la LTV o la Lferr prendendo in considerazione tutte le indennità di tutti i settori ordinati, comprese le «ulteriori offerte ordinate» (traffico locale).

6. Disposizioni modificate concernenti l'impiego degli utili di cui all'articolo 36 LTV in vigore dal 1° gennaio 2025

Le disposizioni dell'articolo 36 LTV concernenti l'impiego degli utili sono state modificate al 1° gennaio 2025 e sono pertanto applicabili per la prima volta ai conti annuali 2025.

Ora la metà dell'utile derivante dalle offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni (TRV) e dai miglioramenti ordinati di queste offerte («offerte eccedenti») deve essere attribuita a una riserva speciale. Non è necessaria – pur rimanendo possibile – l'attribuzione per le offerte messe a concorso. Nonostante l'enunciato della disposizione, continuano ad essere possibili anche attribuzioni alla riserva speciale superiori al 50 per cento dell'utile del settore TRV. Se tale riserva speciale è negativa, ovvero registra un disavanzo, l'UFT si aspetta che eventuali utili del settore TRV siano attribuiti interamente alla riserva speciale, fino a che la riserva negativa non sia interamente compensata.

Può essere creata una riserva separata per le offerte del settore «ulteriori offerte ordinate» alla cui ordinazione la Confederazione non ha partecipato. I Cantoni possono stabilire che alla riserva sia attribuita al massimo la metà dell'utile del settore.

7. Documentazione da inoltrare

Deve essere inoltrata all'UFT e ai Cantoni interessati la documentazione indicata all'articolo 66 capoversi 1 e 2 OITRV.

Per verificare la completezza della documentazione è messa a disposizione una lista di controllo.

La lista di controllo, così come moduli modello e informazioni supplementari, saranno disponibili da fine anno sul sito Internet dell'UFT:

www.bav.admin.ch ► [Temi generali](#) ► [Ausili](#) ► [Moduli](#) ► [Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi \(articolo 37 LTV\)](#)

Il conto annuale e la documentazione conforme alla lista di controllo devono essere inoltrati all'UFT in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:

E-Mail: subventionspruefung@bav.admin.ch

Secondo l'articolo 66 capoverso 1 OITRV le imprese devono presentare la necessaria documentazione all'UFT e ai Cantoni **entro 30 giorni dall'approvazione** del conto annuale da parte dell'assemblea generale.

8. Informazioni

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti nostri collaboratori:

Sezione Traffico viaggiatori (TRV)

karin.salzmann@bav.admin.ch tel: 058 469 39 11

wolfgang.steiner@bav.admin.ch tel: 058 462 58 17

Sezione Rete ferroviaria (infrastruttura)

alexandra.rappo@bav.admin.ch, tel.: 058 465 80 24

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Christa Hostettler

Direttrice

Martin von Känel

Direttore suppl.

Copia per e-mail:

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6, ueli.stueckelberger@voev.ch
- CDCTP, Haus der Kantone, Speichergasse 6, casella postale, 3001 Berna, mirjam.buetler@koev.ch / markus.sieber@koev.ch
- EXPERTSuisse, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zurigo, patrizia.pabst@expertsuisse.ch
- Alliance SwissPass, Länggassstrasse 7, 3012 Berna, helmut.eichhorn@allianceswisspass.ch
- Amministrazione federale delle finanze AFF, Bundesgasse 3, 3003 Berna, sandra.daguet@efv.admin.ch / samuel.wiese@efv.admin.ch

Copia interna tramite link a:

- Ho, VOM, pv (alle), sn (alle), voj, rev, gv, mz, km